

Codice A1409A

D.D. 18 giugno 2019, n. 493

Piano Regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica. Definizione criteri e modalita' di erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori soggetti al piano.

La scrapie, come sottolineato nei pareri scientifici dell'Autorità per la sicurezza alimentare e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (EFSA BIOHAZ Panel, 2011 e 2014), rappresenta un problema di sanità animale per la popolazione ovina e caprina nell'ambito del territorio nazionale, ed è improbabile la riduzione della prevalenza della malattia in assenza di un efficace programma di selezione genetica.

Poiché il monitoraggio annuale dei caratteri genetici di resistenza alla scrapie classica fino al 2015 aveva mostrato nella popolazione ovina nazionale un limitato progresso verso i caratteri di resistenza,

valutata la necessità di creare in ambito nazionale allevamenti ovini con caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle medesime per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia, senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte,

il Ministero della Salute con Decreto del 25 novembre 2015 ha ritenuto necessario rivedere le misure sull'applicazione dei piani di selezione genetica negli allevamenti italiani in funzione delle evidenze scientifiche ed epidemiologiche e delle nuove disposizioni comunitarie, ed ha pertanto istituito l'obbligo per tutte le Regioni italiane di predisporre i Piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, e di renderli attuativi nell'ambito del proprio territorio.

Con D.D. n. 428 del 20/7/2016 è stato di conseguenza adottato il "Piano Regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica" presentato dalla Regione Piemonte congiuntamente alla Regione Valle d'Aosta e che ha ottenuto l'approvazione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute, comunicata con prot. 17139 del 18/7/2016.

Suddetto Piano regionale si conforma ai criteri ed alle modalità descritti negli allegati I, II, III del D.M. 25 novembre 2015 e si basa, per raggiungere l'obiettivo di eradicare la scrapie classica, sulla selezione della linea maschile attraverso la genotipizzazione e sulla successiva disseminazione regolamentata dei riproduttori resistenti. L'adesione al Piano è obbligatoria per tutte le aziende con la sola esclusione di quelle che allevano un massimo di 9 ovini destinati all'autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla produzione di alimenti. Tale esclusione non è ammessa nel caso in cui tali aziende mantengano rapporti di promiscuità con altre greggi coinvolte dal Piano.

Dato atto che l'art. 4 comma 2 del succitato Decreto ministeriale ha espressamente previsto che tutti gli animali, obbligatoriamente macellati nell'ambito delle attività di cui al Piano in parola, siano soggetti ad indennizzi determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione;

visto l'art. 2 del D.M. 20 luglio 1989 n. 298 (regolamento di attuazione della legge 2 giugno 1988 n. 218), il quale stabilisce che per gli animali appartenenti alla specie ovina il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento e' ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna categoria,

rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (I.S.M.E.A.)

considerato che l'attuazione operativa del Piano Regionale è demandata ai Servizi Veterinari competenti per territorio e che l'istruttoria per l'assegnazione degli indennizzi di cui sopra implica un coinvolgimento di suddette strutture con particolare riguardo ai numerosi adempimenti da porre in essere, tra cui:

- la classificazione dei riproduttori secondo il genotipo
- l'adozione dei provvedimenti che ordinino la macellazione, entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, di tutti i capi portatori dell'allele VRQ (XXX/VRQ)
- a partire dal 27 gennaio 2019, l'adozione dei provvedimenti che ordinino la macellazione o la castrazione di tutti gli ovini maschi suscettibili (XXX/XXX), entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo
- a partire dal 27 gennaio 2021, l'adozione dei provvedimenti che ordinino la macellazione o la castrazione degli ovini maschi resistenti eterozigoti (ARR/XXX), entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo
- a partire dal 27 gennaio 2023, l'adozione dei provvedimenti che ordinino la macellazione o la castrazione degli ovini maschi resistenti eterozigoti (ARR/XXX) iscritti ai libri genealogici, entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo.

Preso atto della consistenza del patrimonio ovino regionale registrato in banca dati al 31/12/2018 che consta di n. 119.700 capi tra i quali 6843 maschi e considerato pertanto:

- il numero crescente di animali destinati ad essere macellati in applicazione del Piano regionale,
- il conseguente incremento delle istruttorie per l'erogazione degli indennizzi;

tenuto conto che, ai fini della determinazione degli indennizzi, il patrimonio ovino piemontese è in buona parte costituito da razze che non sono presenti sui bollettini I.S.M.E.A. (ad es. la razza Biellese), ovvero da razze autoctone soggette a programmi di tutela derivanti dalla necessità di preservarne il patrimonio genetico e valorizzarne i caratteri morfo-funzionali di razza, si considera utile ai fini della valutazione di tali razze adottare le determinazioni assunte dalla Commissione regionale prevista dalla D.G.R. n. 39-5392 del 26/02/2007, in ottemperanza al D.M. 20 luglio 1989 n. 298.

Si ritiene pertanto opportuno, alla luce di quanto fin qui premesso, al fine di semplificare il procedimento di liquidazione e in un'ottica di contenimento della spesa, definire le modalità operative inerenti l'istruttoria per la determinazione degli indennizzi, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,

Preso atto che le modalità istruttorie allegate al presente provvedimento sono state comunicate alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute e che pertanto il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti titolo a richiedere il successivo rimborso delle somme anticipate;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

visto il D.M. 25/11/2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”;

vista la D.D. 428 del 20/7/2016 approvazione del “Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica”;

determina

- di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modalità istruttorie (allegato 1) ai fini dell’erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori soggetti al Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica;
- di dare atto di quanto approvato in sede di stesura del verbale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2), dalla Commissione regionale prevista dalla D.G.R. n. 39-5392 del 26/02/2007, in ordine alla definizione annuale del valore dei capi ai fini della corresponsione degli indennizzi conseguenti le macellazioni disposte nell’ambito dell’applicazione delle misure di selezione genetica previste dal Piano regionale approvato con D.D. 428 del 20/7/2016;
- di demandare alla Commissione regionale prevista dalla D.G.R. n. 39-5392 del 26/02/2007, la definizione annuale del valore dei capi ai fini della corresponsione degli indennizzi conseguenti le macellazioni disposte nell’ambito dell’applicazione delle misure di selezione genetica previste dal Piano regionale approvato con D.D. 428 del 20/7/2016;
- di disporre l’applicazione delle modalità operative di cui al primo paragrafo anche per la definizione degli indennizzi dovuti, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, per gli animali macellati dal 27 gennaio 2019, le cui pratiche di indennizzo dovranno pervenire entro 30 giorni dalla notifica ai Servizi Veterinari di tutte le ASL piemontesi del presente provvedimento per la sua immediata applicazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Monica Morello

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

MODALITA' ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE DI INDENNIZZO AGLI ALLEVATORI CHE SUBISCONO L'ABBATTIMENTO DEI PROPRI CAPI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE CLASSICA APPROVATO CON D.D. n. 428 DEL 20/7/2016

Ferme restando tutte le regole di applicazione del Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica (di seguito Piano) ed in particolare art. 8 e punti a seguire, le tempistiche del programma d'attuazione (art. 9), la durata del Piano (art. 10), le modalità di rendicontazione periodica (art.12),

considerato il gran numero di macellazioni che potranno essere disposte e le relative esigenze istruttorie per l'erogazione degli indennizzi, le presenti indicazioni si riferiscono in particolare alle modalità attraverso le quali:

1. definire gli importi degli indennizzi da pagare agli allevatori
2. acquisire le relative istanze d'indennizzo e provvedere al loro pagamento
3. rendicontare gli indennizzi pagati al Ministero della Salute ai fini del successivo ristoro delle somme anticipate.

1. Definizione degli importi degli indennizzi

La Commissione Regionale per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti per epizootie o BSE e scrapie, nominata dall'assessore regionale alla Sanità e composta come previsto dalla D.G.R. n. 39-5392 del 26/02/2007, in ottemperanza alla legge 2 giugno 1988 n. 218 e al Regolamento approvato con D.M. 20 luglio 1989 n. 298, si riunisce annualmente, di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno, per stabilire il valore dei capi indennizzabili in quanto macellati a seguito dell'applicazione delle misure di selezione genetica per la scrapie classica previste dal Piano regionale approvato con D.D. 428 del 20/7/2016.

Le valutazioni della Commissione tengono conto:

- dell'andamento complessivo delle valutazioni all'uopo predisposte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (I.S.M.E.A.), e rappresentate negli appositi bollettini settimanali relativi agli ultimi 6 mesi, per le razze comuni
- delle considerazioni inerenti i caratteri morfo-funzionali espresse dagli esperti nominati in Commissione dall'Associazione Regionale Allevatori in relazione alle razze non rappresentate nei bollettini I.S.M.E.A.

Le determinazioni assunte con verbale di seduta dalla Commissione Regionale sono prontamente notificate ai Servizi Veterinari cui è affidata l'esecuzione del Piano.

2. Adempimenti ASL

I Servizi Veterinari cui è affidata l'esecuzione del Piano (art. 13) predispongono e notificano all'allevatore il provvedimento che ordina, entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo:

- la macellazione di tutti i capi portatori dell'allele VRQ (XXX/VRQ);
- a partire dal 27 gennaio 2019 la macellazione o la castrazione di tutti gli ovini maschi suscettibili
- a partire dal 27 gennaio 2021 la macellazione o la castrazione degli ovini maschi resistenti eterozigoti,

- a partire dal 27 gennaio 2023 la macellazione o la castrazione degli ovini maschi resistenti eterozigoti (ARR/XXX) iscritti ai libri genealogici,

e indica :

- la documentazione da presentare a corredo dell'istanza di indennizzo,
- i termini entro i quali presentare la suddetta documentazione (non oltre i 5 giorni lavorativi seguenti la macellazione). All'eventuale presentazione da parte dell'allevatore di documentazione incompleta o non corretta si farà seguito con immediata richiesta formale di integrazione della stessa (indicando i termini entro i quali ottemperare). I termini di decorrenza dell'istruttoria saranno pertanto interrotti sino al ricevimento di quanto richiesto.

Conseguentemente:

- verificano le avvenute operazioni di scarico nelle banche dati informatizzate (BDN, ARVET, SIBS)
- ottengono dall'allevatore:
 - a) istanza di indennizzo, in carta libera (cfr. allegato 3) corredata da fotocopia del documento d'identità.
 - b) le fatture comprovanti il ricavato dalla macellazione dei capi
 - c) la dichiarazione in ordine all'opzione di regime IVA e che può essere prodotta anche in forma di autocertificazione e recante anche i dati del conto corrente del proprietario degli animali per il versamento dell'indennizzo (cfr. allegato 1).
- verificano il rispetto delle norme vigenti sulla movimentazione e l'identificazione degli animali, e sul costante aggiornamento dei dati in BDN,
- producono un prospetto per ciascun allevatore con l'elenco dei capi abbattuti/macellati (cfr. allegato 2) riportante: il numero identificativo di ciascun animale, la razza, l'eventuale iscrizione ai libri genealogici o ai registri anagrafici di razza, la data di nascita, la data di macellazione, il genotipo, la categoria ed il valore dell'animale con riguardo a quanto definito dal verbale della Commissione regionale,
- trasmettono entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione corretta e completa:
 - 1) il suddetto prospetto
 - 2) la documentazione prodotta dall'allevatore, di cui alle lettere a), b),c),

al competente Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria, in formato digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

3. Erogazione dell'indennizzo

Il Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria, espletate le verifiche di completezza e correttezza della documentazione presentata, predispose il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo dovuto.

Gli indennizzi dovranno essere pagati agli allevatori aventi diritto entro 50 gg lavorativi dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ASL completa e corretta. Eventuali necessità di integrazione della documentazione interromperanno tale termine esclusivamente per l'allevatore che dovrà produrre l'integrazione.

4. Rendicontazione indennizzi al Ministero della Salute

Ferme restando tutte le specifiche modalità di rendicontazione in assolvimento dei debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti dal Ministero della Salute e fatto salvo ogni altro adempimento previsto dal Piano regionale (art. 12), il Settore regionale Prevenzione e Veterinaria rendiconta semestralmente le somme anticipate da parte dell'Amministrazione regionale al Ministero della Salute per il ristoro degli indennizzi effettivamente pagati agli allevatori.

I dati riguardanti gli indennizzi pagati formeranno oggetto di apposita richiesta di ristoro dei fondi indirizzata a :

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio I
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA EUR

Su disposizione della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES provvede al versamento di quanto rendicontato, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, direttamente all'Amministrazione Regionale.

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

Nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ (____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

- a) di essere operatore agricolo
 b) di **non avere** esercitato l'opzione di regime IVA di cui al comma 11 dell'articolo 34 del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni
 c) di **avere** esercitato l'opzione di regime IVA di cui al comma 11 dell'articolo 34 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

In relazione all'indennità spettante il sottoscritto comunica le coordinate bancarie per l'accredito:

BANCA _____ SEDE _____

CODICE IBAN: IT _____

(luogo, data)

Il Dichiarante

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraesesa
dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di:

_____ n. _____ rilasciato

il _____ da _____

_____, li
(luogo, data)

IL PUBBLICO UFFICIALE

(firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
- il Titolare del trattamento dei dati personali è
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 3

Timbro o Intestazione che identifichi l'azienda
(indirizzo.....
C.F.....e/o P.Iva.....)

Al Servizio Veterinario dell'ASL _____

OGGETTO : Richiesta indennizzo per abbattimento capi in applicazione del provvedimento n.....
del.....(Piano di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie
classica)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di
(proprietario, amministratore delegato, ecc.) _____ dell'azienda agricola sita in
comune di _____ e titolare dell'allevamento ovino identificato con codice
aziendale _____

CHIEDE

l'erogazione dell'indennizzo a seguito dell'abbattimento di n. _____ capi avvenuto in data
_____ in applicazione delle misure di prevenzione previste dal Piano regionale di
selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica adottato con D.D. 428 del
20/7/2016.

In fede

(firma)

N.B.: allegare fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI OVINI INVIATI AL MACELLO IN APPLICAZIONE DELLE REGOLE DISPOSTE DAL PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE, ADOTTATO CON D.D. N. 428 DEL 20/7/2016

VERBALE

Il giorno 9 maggio 2019 alle ore 10,00 si è riunita in Torino, c.so Regina Margherita 153 bis, nei locali della Direzione Sanità, la commissione regionale, in ottemperanza alla legge 2 giugno 1988 n. 218, al Regolamento approvato con D.M. 20 luglio 1989 n. 298, alla D.G.R. n. 39-5392 del 26/2/2007, appositamente convocata con l'obiettivo di definire i criteri per la determinazione del valore di mercato di ovini inviati al macello in applicazione delle regole disposte dal piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie, adottato con d.d. n. 428 del 20/7/2016.

I componenti della Commissione sono stati nominati con nota prot. 8963/A1409A del 26/4/2019 dall'Assessore regionale alla Sanità, con facoltà di delega in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare.

Sono presenti:

- Luca PICCO – medico veterinario, funzionario istruttore del Settore Prevenzione e Veterinaria – in qualità di Presidente d'incarico del dr. Gianfranco Corgiat Loia, delegato dell'Assessore Regionale alla Sanità;
- Aurora PALMIERI - funzionaria del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche delegato dal direttore della direzione Agricoltura dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura - componente;
- Battista CAMISASSA - Funzionario dell'Associazione Regionale Allevatori di Torino – componente;
- Roberto FACELLI – Dirigente dell'Associazione Regionale Allevatori – in sostituzione del dr. Michele Traverso, su delega del dr. Tiziano Valperga, Direttore di A.R.A. Piemonte - componente;
- Enrico FERRERO – Dirigente Responsabile S.C. Sanità animale - Area A dell'ASL TO5 – referente scrapie per il settore Prevenzione e Veterinaria - Componente;
- Giancarlo BERTOLA – Dirigente Responsabile S.C. Sanità animale – Area A ASL CN1 – componente;
- Roberto RIGANO – medico veterinario, referente scrapie – su delega del dr. Dario Ariello, dirigente S.C. Sanità animale - Area A dell'ASL TO3 - componente;
- Giovanni LOCANETTO– Dirigente Responsabile S.S. Sanità animale - Area A dell'ASL TO4 - componente;
- Monica MORELLO - funzionaria amministrativa del Settore Prevenzione e Veterinaria - segretaria.

Sono assunte agli atti le note di delega in sostituzione dei dr. Corgiat Loia, Ariello, Traverso che per impreviste ed imprescindibili esigenze di servizio non hanno potuto partecipare alla riunione odierna.

Il Presidente procede ad una breve illustrazione del “Piano Regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica” presentato dalla Regione Piemonte congiuntamente alla Regione Valle d'Aosta e che ha ottenuto l'approvazione della Direzione Generale della Sanità

Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, comunicata con prot. 17139 del 18/7/2016 ed è stato successivamente adottato con D.D. n. 428 del 20/7/2016.

Suddetto Piano regionale si conforma ai criteri ed alle modalità descritti negli allegati I,II,III del D.M. 25 novembre 2015 e si basa, per raggiungere l'obiettivo di eradicare la scrapie classica, sulla selezione della linea maschile attraverso la genotipizzazione e sulla successiva disseminazione regolamentata dei riproduttori resistenti. L'adesione al Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico e per quelle commerciali, con la sola esclusione di quelle che allevano un massimo di 9 ovini destinati all'autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla produzione di alimenti. Tale esclusione non sarà ammessa nel caso in cui tali aziende mantengano rapporti di promiscuità con altre greggi coinvolte dal Piano.

L'art. 4 comma 2 del succitato Decreto ministeriale ha espressamente previsto che tutti gli animali, obbligatoriamente macellati nell'ambito delle attività di cui al Piano in parola, siano soggetti ad indennizzi determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.

L'attuazione operativa del Piano Regionale è demandata ai Servizi Veterinari competenti per territorio, che tra gli altri adempimenti, dovranno:

- a partire dal 27 gennaio 2019, provvedere all'adozione dei provvedimenti che ordinino la macellazione o la castrazione di tutti gli ovini maschi suscettibili (XXX/XXX), entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo
- a partire dal 27 gennaio 2021, all'adozione dei provvedimenti che ordinino la macellazione o la castrazione di tutti gli ovini maschi resistenti eterozigoti (ARR/XXX), entro i 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo.

Si è pertanto inteso coinvolgere nella odierna riunione i rappresentanti delle Asl TO3, TO4 e CN1 proprio per il maggior peso che tale tipo di allevamenti ha sul loro territorio.

Poichè la consistenza del patrimonio ovino registrato in banca dati al 31/12/2018 consta di n. 119.700 capi tra i quali 6843 maschi, e tenuto conto che il patrimonio ovino piemontese è spesso costituito da razze che non sono presenti sui bollettini Ismea (ad es. Biellese), ovvero razze autoctone soggette a programmi di tutela derivanti dalla necessità di preservarne il patrimonio genetico e valorizzarne i caratteri morfo-funzionali di razza, si considera necessario, anche al fine di semplificare il procedimento di liquidazione dei relativi indennizzi (su istanza di parte dell'allevatore), definire i criteri per la determinazione degli stessi.

In relazione a quanto sopra descritto si assumono agli atti i dati estratti al 31/12/2018 dalla Banca Dati Nazionale.

La commissione concorda nel procedere alla descrizione dei criteri nel seguente modo:

1) gli animali abbattuti in applicazione del Piano dovranno essere classificati secondo le seguenti categorie in base alle età al momento della macellazione:

AGNELLI fino ai 12 mesi

ARIETI dai 12 ai 24 mesi

ARIETI oltre 24 mesi

2) sono assunti agli atti i Bollettini attraverso i quali Ismea pubblica i valori medi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218, relativi all'ultima pubblicazione del 2017, all'ultima del 2018 e alla data del 14/4/2019 e si verifica che non sono riscontrabili significative fluttuazioni nel valore attribuito ai capi, pertanto sono assunti i valori medi con riferimento al bollettino del 14 aprile 2019.

Sulla base di quanto sopra:

1) in relazione alle caratteristiche morfologiche di razza, gli animali appartenenti alle razze di seguito elencate:

TACOLA
 BIELLESE
 SUFFOLK
 SAVOJARDA

poiché non presenti sui bollettini Ismea, devono essere ricondotti alla razza BERGAMASCA di cui si assume il valore medio dei prezzi indicati nel bollettino del 14 aprile 2019:

categoria	Valore medio per iscritti L.G.	Valore medio per non iscritti L.G.
Agnelli fino a 12 mesi	215,00 €	165,00 €
Arieti dai 12 ai 24 mesi	350,00 €	225,00 €
Arieti oltre 24 mesi	275,00 €	190,00 €

2) sui Bollettini Ismea i capi meticcii sono sempre valutati indipendentemente dall'età ed il loro valore medio è definito per l'anno in corso in 90,00€;

3) per le razze FRABOSANA, SAMBUCANA e DELLE LANGHE si assume il valore medio dei prezzi indicati nel bollettino del 14 aprile 2019 sulla piazza di Cuneo:

razza	categoria	Valore medio per iscritti L.G.	Valore medio per non iscritti L.G.
Frabosana	Agnelli fino a 12 mesi	232,50 €	155,00 €
	Arieti dai 12 ai 24 mesi	270,00 €	180,00 €
	Arieti oltre 24 mesi	262,50 €	175,00 €
Sambucana	Agnelli fino a 12 mesi	155,00 €	103,34 €
	Arieti dai 12 ai 24 mesi	300,00 €	200,00 €
	Arieti oltre 24 mesi	247,50 €	165,00 €
Delle Langhe	Agnelli fino a 12 mesi	175,00 €	116,67 €
	Arieti dai 12 ai 24 mesi	225,00 €	150,00 €
	Arieti oltre 24 mesi	175,00 €	116,67 €

4) in relazione alle caratteristiche morfologiche di razza gli animali appartenenti alla razza GARESSINA, BRIGASCA poiché non presente sui bollettini Ismea, devono essere ricondotti alla razza FRABOSANA;

5) in relazione alle caratteristiche morfologiche di razza, gli animali appartenenti alla razza LACAUNE, poiché non presente sui bollettini Ismea, devono essere ricondotti alla razza Pecora DELLE LANGHE;

6) per le altre razze dovrà essere preso a riferimento il valore medio dei prezzi sul bollettino Ismea del 14 aprile 2019 anche eventualmente presenti su altre piazze.

Come previsto dal Piano regionale oltre che dal D.M. 25 novembre 2015 dai suddetti valori dovrà sempre essere detratto il ricavato alla macellazione comprovato da apposite fatture.

La Commissione all'unanimità concorda sui valori sopra stabiliti e li approva quali valori attribuibili a titolo di indennizzo per l'anno 2019, aggiornando i propri lavori a gennaio 2020 previa nuova convocazione pari oggetto.

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 12.00

Torino, 9/5/2019

Letto, approvato e sottoscritto:

Luca PICCO
(d'incarico del dr. Gianfranco Corgiat Loia)

Aurora PALMIERI

Enrico FERRERO

Giancarlo BERTOLA

Giovanni LOCANETTO

Roberto RIGANO

Roberto FACELLI

Battista CAMISASSA

Monica MORELLO
(segretaria verbalizzante)